


COMUNE DI LAZZATE

Provincia di Monza e Brianza



Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 18/07/2011

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 23 del 11/10/2013

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	5
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	5
Articolo 2 - Principi generali e criteri di comportamento	5
Articolo 3 - Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente Regolamento.....	5
Articolo 4 - Definizione e classificazione dei rifiuti	6
Articolo 5 - Definizione di rifiuti urbani.....	6
Articolo 6 - Definizione di rifiuti speciali.....	7
Articolo 7 - Definizione di rifiuti pericolosi	7
Articolo 8 - Altre definizioni.....	7
Articolo 9 - Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani	9
Articolo 10 - Competenze del soggetto gestore	10
Articolo 11 - Competenze del Comune.....	10
Articolo 12 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili	11
Articolo 13 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali pericolosi	11
TITOLO II – NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	12
Articolo 14 - Definizione della zona di raccolta	12
Articolo 15 - Modalità di conferimento dei rifiuti	12
Articolo 16 - Conferimento del rifiuto organico	13
Articolo 17 - Conferimento del rifiuto secco non riciclabile (RSU).....	14
Articolo 18 - Conferimento scarti vegetali	15
Articolo 19 - Conferimento multimateriale (plastica, alluminio e banda stagnata).....	15
Articolo 20 - Conferimento carta e cartone	16
Articolo 21 - Conferimento vetro	16
Articolo 22 - Conferimento frigoriferi	17
Articolo 23 - Conferimento ingombranti	17

Articolo 24 - Conferimento indumenti usati.....	17
Articolo 25 - Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie... 17	17
Articolo 26 - Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali.....18	18
Articolo 27 - Conferimento oli e grassi vegetali e animali.....	18
Articolo 28 - Conferimento rifiuti presso la Piattaforma Ecologica.....	18
Articolo 29 - Trasporto dei rifiuti.....	19
Articolo 30 - Sospensione dei servizi di raccolta.....	19
Articolo 31 - Trattamento dei rifiuti.....	19
TITOLO III – NORME RELATIVE AI RIFIUTI SPECIALI.....	20
Articolo 32 - Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali	20
Articolo 33 - Rifiuti speciali da cantieri edili e simili.....	20
Articolo 34 - Rifiuti speciali costituiti da beni durevoli	20
Articolo 35 - Rifiuti sanitari e cimiteriali	20
Articolo 36 - Oneri dei produttori e dei detentori	22
TITOLO IV – NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO.....	23
Articolo 37 - Definizione	23
Articolo 38 - Spazzamento.....	23
Articolo 39 - Cestini stradali	23
Articolo 40 - Gettamozziconi.....	23
Articolo 41 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private	23
Articolo 42 - Pulizia dei terreni non edificati.....	24
Articolo 43 - Pulizia dei mercati	24
Articolo 44 - Aree occupate da esercizi pubblici	24
Articolo 45 - Carico e scarico di merci e materiali	25
Articolo 46 - Manifestazioni e spettacoli viaggianti	25
Articolo 47 - Volantinaggio	26
Articolo 48 - Asporto di scarichi abusivi	26

Articolo 49 - Disposizioni diverse	26
TITOLO V – DIVIETI – CONTROLLI – SANZIONI.....	27
Articolo 51 - Divieti	27
Articolo 51 - Controlli.....	27
Articolo 52 - Sanzioni	27
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI	28
Articolo 53 - Assunzione del servizio.....	28
Articolo 54 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali.....	28
Articolo 55 - Norme finali ed efficacia del presente regolamento.....	28

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il Comune di Lazzate disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente Regolamento nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche, della L.R. 12.12.2003 n.26, ed ha come oggetto:

1. le modalità di separazione e conferimento delle diverse frazioni di rifiuto da parte dell'utenza;
2. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
3. le modalità della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi.

Articolo 2 - Principi generali e criteri di comportamento

Il Regolamento disciplina ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 lo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani sul territorio comunale.

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.

I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

1. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
2. senza causare inconvenienti da rumori o odori;
3. senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Articolo 3 - Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente Regolamento

Il presente Regolamento non si applica nei casi previsti dagli artt. 185 (emissioni gassose; acque di scarico; rifiuti radioattivi; materiali esplosivi in disuso; rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave; materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti delle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui) e 186 (terre e rocce di scavo) del D.Lgs. 152/2006.

Articolo 4 - Definizione e classificazione dei rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. Secondo l'origine i rifiuti sono così classificati:

- URBANI
- SPECIALI

Secondo le caratteristiche di pericolosità i rifiuti si distinguono in:

- NON PERICOLOSI
- PERICOLOSI

Articolo 5 - Definizione di rifiuti urbani

Sono rifiuti urbani:

- a. i **rifiuti domestici**, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; ulteriormente distinti in:
 1. **rifiuto organico**: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti e avanzi da cucina, bucce di frutta e verdura, resti di carne comprese le ossa, avanzi e lische di pesce, gusci di uova, filtri di the, camomille e tisane, fondi di caffè, fiori appassiti e foglioline;
 2. **rifiuto secco riciclabile**: rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
 3. **rifiuto secco non riciclabile**: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia, non compreso nella descrizione delle diverse frazioni di rifiuto riciclabile (piatti e bicchieri usa e getta, carta cerata o plastificata o accoppiata, pannolini, tubetti di dentifricio e creme varie, collant, tovaglioli e fazzoletti di carta sporchi, scarpe ed indumenti non recuperabili, gusci di cozze e vongole, peli e piume, stracci, gomma, materiale sporco, giocattoli, cenere proveniente da utenze domestiche, lettiere di animali, tutti i rifiuti non differenziabili, cd, nastri magnetici)
 4. **rifiuto ingombrante**: beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta porta a porta;
 5. **rifiuto potenzialmente pericoloso**: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
- b. i **rifiuti non pericolosi** provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs 152/2006 e descritti all'art. 9 del presente Regolamento;
- c. i **rifiuti provenienti dallo spazzamento** delle strade;
- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. i **rifiuti vegetali**: rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree

cimiteriali, costituiti, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;

- f. **i rifiuti cimiteriali:** i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) ed e).

Articolo 6 - Definizione di rifiuti speciali

Sono rifiuti speciali, così come definiti dall'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006:

- a. i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- b. i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.Lgs. 152/2006;
- c. i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
- d. i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
- e. i rifiuti derivanti da attività commerciali;
- f. i rifiuti derivanti da attività di servizio;
- g. i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k. il combustibile derivato da rifiuti.

Articolo 7 - Definizione di rifiuti pericolosi

Sono pericolosi i rifiuti non domestici, indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 sulla base degli allegati G, H ed I della medesima parte IV.

Articolo 8 - Altre definizioni

Ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:

1. **Piattaforma ecologica:** area custodita durante gli orari di apertura al pubblico, recintata e attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani differenziati, non dotata di strutture tecnologiche e/o processi di trattamento.
Il prelievo delle diverse frazioni di rifiuto è realizzato dal soggetto gestore con frequenza stabilita dagli standards di servizio;
2. **Bonifica:** intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
3. **Conferimento:** l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente Regolamento;
4. **Contenitore multi-utenza:** contenitore per la frazione umida e per la raccolta del vetro

- assegnato a gruppi individuati di utenze domestiche;
5. **Detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
 6. **Ufficio Ecologia:** ufficio ove l'utenza riceve informazioni relative ai servizi inerenti la raccolta dei rifiuti.
 7. **Gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 8. **Innocuizzazione:** ogni intervento volto a eliminare o rimuovere le caratteristiche di pericolosità del rifiuto;
 9. **Messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
 10. **Produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 11. **Raccolta differenziata:** la raccolta selezionata di rifiuti precedentemente raggruppati dall'utenza in frazioni merceologiche omogenee;
 12. **Raccolta:** l'operazione di prelievo e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 13. **Recupero:** le operazioni previste dall'art. 183 comma 1 lett. h) del D.Lgs.152/2006 ed in particolare le operazioni previste dalla parte IV allegato C dello stesso decreto;
 14. **Smaltimento:** le operazioni previste dall'art. 183 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare le operazioni previste dalla parte IV Allegato B dello stesso decreto;
 15. **Soggetto gestore:** il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, al D.Lgs. 152/2006 e con riferimento della L.R. 12.12.2003 n. 26;
 16. **Spazzamento:** l'operazione di pulizia con l'asporto dei rifiuti di piccole dimensioni giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
 17. **Trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
 18. **Utente:** chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale costituenti utenze;
 19. **Utenze condominiali:** edifici con numero di utenze domestiche e non domestiche maggiore o uguale a 7 o comunque nei quali viene utilizzato il sistema di conferimento collettivo;
 20. **Utenze domestiche:** locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
 21. **Utenze non domestiche:** luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui alla precedente lettera;
 22. **Utenze:** le superfici dei locali e delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite e le relative aree accessorie e pertinenziali, le parti comuni del condominio, centri commerciali integrati o di multiproprietà, occupate o detenute in via esclusiva e i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso - salve le esclusioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari esistenti sul territorio comunale dove il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani è istituito ed attivato; nello specifico, si intendono utenze i locali

autonomi e indipendenti o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto.

Articolo 9 - Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

Nelle more di determinazione dei criteri statali qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani previsti dall'art. 195, comma 2 lettera e) del D.lgs. n. 152/2006 ed in base all'art. 198 comma 2 lettera g) del medesimo decreto ai sensi del presente regolamento sono definiti rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani quelli che rispettano i seguenti criteri:

- criteri qualitativi:

- Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs 22/97;
- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti Imballaggi primari;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- Frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura o di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;

Si ritengono rifiuti assimilati agli urbani i rifiuti che hanno una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli sopra elencati a titolo esemplificativo.

Nel caso in cui la determinazione qualitativa da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/2006, provochi modifiche a tali tipologie, le tipologie assimilabili faranno riferimento alla nuova determinazione.

- criteri quantitativi:

Codice	Tipologia:	Quantitativo per servizio "porta a porta" fino ad un massimo di :
1	Frazione umida compostabile	3 cassonetti carrellati con capienza 240 litri
2	Frazione secca non riciclabili (RSU)	10 sacchi dalla capacità di 110 litri
3	Scarti vegetali	10 contenitori con capacità massima di 100 litri
4	Carta e cartone	2 mc
5	Multimateriale	5 sacchi dalla capacità di 110 litri
6	Vetro	3 cassonetti carrellati con capienza 240 litri

Nel rispetto della legislazione per la movimentazione manuale dei carichi di lavoro, cioè D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Titolo VI allegato XXXIII e le norme tecniche cioè la UNI EN 1005-2 e la ISO 11228, ogni sacco ha un peso massimo di 6 kg.

Articolo 10 - Competenze del soggetto gestore

Al soggetto gestore competono obbligatoriamente le seguenti attività, alle quali lo stesso può provvedere direttamente o mediante soggetti terzi:

1. la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani in tutte le singole fasi;
2. la pulizia e lo spazzamento degli spazi pubblici o ad uso pubblico, intendendosi questi ultimi le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
3. l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti;
4. l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II della parte IV del D.Lgs. 152/2006;
5. la gestione operativa della Piattaforma ecologica;
6. l'informazione e l'istruzione alle utenze circa le modalità e gli orari della gestione e della raccolta dei rifiuti nonché sulle modalità di ispezione e controllo del rispetto delle norme vigenti e del Regolamento.

Nell'ipotesi che il soggetto gestore sia un terzo, questo può formulare proposte, finalizzate a definire quanto segue:

- a. individuazione o modifiche della perimetrazione delle zone corrispondenti a diverse modalità o frequenza di effettuazione del servizio di asporto dei rifiuti urbani;
- b. l'individuazione delle aree di spazzamento;
- c. le modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali;
- d. l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- e. l'individuazione di apposite piazzole ed aree per il posizionamento di contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani.

Il soggetto gestore, in accordo con il Comune, può svolgere inoltre le seguenti attività:

7. l'ispezione dei contenitori e dei sacchetti dei rifiuti, purché selettiva ed effettuata nel rispetto delle norme sulla "privacy";
8. l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare.

Articolo 11 - Competenze del Comune

Al Comune competono le seguenti attività:

1. l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;
2. l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito ai sensi del presente Regolamento;
3. l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006;
4. l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006;
5. l'emissione di ordinanza volta a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private e recintate la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico ai sensi degli artt. 38 e 39 del presente Regolamento. Nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del soggetto gestore, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
6. l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006;
7. l'approvazione delle proposte del soggetto gestore di cui all'art. 10.

Articolo 12 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di conferimento previste nel presente Regolamento per detti rifiuti.

Articolo 13 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali pericolosi

Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche pericolosi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori di rifiuti stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati dalla Regione ovvero mediante conferimento di detti rifiuti al gestore del servizio, qualora attivato dal gestore stesso, con il quale dovrà essere stipulata apposita convenzione a titolo oneroso.

TITOLO II - NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Articolo 14 - Definizione della zona di raccolta

Ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni, la zona del territorio comunale di raccolta obbligatoria dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili coincide con il confine del territorio comunale.

Nei casi in cui le utenze siano difficilmente raggiungibili (es.: tratti di strada a fondo cieco, particolarmente impervi, tali da impedire o rendere difficoltoso il transito e le manovre dei mezzi operativi, località o nuclei abitativi con numero utenze inferiore a 7 e non stabilmente presenti) il cui raggiungimento richieda un tempo di percorrenza tale da giustificare l'economicità del servizio, il soggetto gestore, a seguito di motivata istruttoria, individuerà un apposito punto di conferimento in deroga a quanto previsto dal successivo art. 15, comunicandolo alle utenze interessate.

Nel caso di richiesta da parte degli utenti, di organizzare la raccolta lungo le strade private con più di 7 utenze, il soggetto gestore, verificata l'economicità e la possibilità di manovra dei mezzi, potrà accogliere la richiesta in deroga a quanto previsto dal successivo art. 15.

Articolo 15 - Modalità di conferimento dei rifiuti

Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono portati dagli utenti del servizio all'esterno della proprietà immobiliare da questi utilizzata ovvero delle relative pertinenze, nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento per ciascuna frazione di rifiuto, per consentire al soggetto gestore l'effettuazione delle successive fasi di gestione del ciclo dei rifiuti.

Si considerano all'esterno della proprietà immobiliare le strade pubbliche e le strade private di consolidato uso pubblico.

Gli utenti, le cui proprietà insistono su strade private non destinate ad uso pubblico, non saranno direttamente interessati al passaggio dei mezzi di raccolta ma dovranno effettuare il conferimento nel punto servito dalla raccolta più vicino alla loro abitazione.

Le attrezzature e i contenitori per esposizione assegnati in comodato secondo le modalità

di seguito meglio specificate, rimangono di proprietà dell'utente.

L'utente deve utilizzare tali materiali solo per le operazioni di conferimento previste dal presente Regolamento.

Sarà compito dell'utenza inoltre mantenere i medesimi in buono stato di conservazione, i contenitori multi-utenza posizionati per lo svuotamento secondo le modalità approvate dal soggetto gestore, possono essere movimentati solo dal soggetto gestore stesso o dagli utenti assegnatari. La pulizia delle aree individuate ai sensi del secondo comma del presente articolo, nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi in area pubblica spetta al soggetto gestore. E' vietato depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra o attorno ai contenitori.

La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienicosanitarie e le norme di sicurezza.

Il conferimento dei rifiuti avviene con diverse modalità, distinte per tipologia di rifiuto conferito e per tipologia di utenza servita.

I giorni di ritiro delle diverse tipologie di rifiuto ivi comprese le grandi utenze, sono fissati annualmente con apposito calendario che verrà distribuito agli utenti a cura del soggetto gestore.

I sacchetti o contenitori individuali vanno posizionati ben chiusi all'esterno delle proprietà immobiliari come sopra indicato.

I contenitori devono essere ritirati all'interno delle singole proprietà subito dopo la vuotatura.

Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi siano di provenienza di una singola utenza certa e non siano conformi, per natura, momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento.

In tal caso il gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità.

L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo confezionamento.

Il Comune, direttamente o tramite il soggetto gestore o suoi incaricati, potrà eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento.

Conferire i rifiuti nei giorni indicati nel Calendario Ecologico Comunale, entro le ore 6.00 del giorno di raccolta, o dopo le ore 20.00 della sera precedente (ad eccezione degli utenti residenti nel centro storico che in caso di manifestazione devono depositare i rifiuti a evento terminato).

I rifiuti vanno conferiti secondo le modalità di seguito indicate, ben legati e di peso non superiore a 6,00/7,00 kg, vanno esposti in prossimità del proprio numero civico nei soli giorni previsti nel Calendario Ecologico Comunale.

Articolo 16 - Conferimento del rifiuto organico

Il conferimento della frazione umida (organico) dei rifiuti urbani deve essere effettuato a cura degli utenti utilizzando esclusivamente sacchetti in materiale biodegradabile (mater-bi/fibra di mais) a perdere da conferire in appositi contenitori individuali da conferire per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore.

Il conferimento avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, a mezzo di pattumiere individuali o contenitori carrellati a seconda della tipologia di utenza, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze. I contenitori sono non superiori a 20 litri per utenze individuali e 120 litri o 240 litri (con attacco a pettine) per utenze condominiali con oltre 7 unità abitative.

Per le utenze condominiali la raccolta verrà effettuata con uno o più bidoni da 120/240 litri ad uso esclusivo delle utenze del condominio, da posizionare all'interno della proprietà condominiale e da esporre per lo svuotamento a cura ed onere di ciascun condominio.

I contenitori dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati dal soggetto gestore.

Al termine delle operazioni di svuotamento i contenitori dovranno essere immediatamente ritirati a cura del condominio.

Nel caso in cui sia concordato con il soggetto gestore il posizionamento all'interno dell'area condominiale anche per lo svuotamento, dovrà essere garantito uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità dei cassonetti o dei contenitori.

Ove sia dimostrata l'impossibilità di posizionamento dei cassonetti o dei bidoni presso un'utenza condominiale per la quale sia prevista la modalità condominiale, il soggetto gestore può autorizzare specifiche deroghe. La deroga potrà essere revocata in qualsiasi momento da parte del soggetto gestore ove quest'ultimo riscontri la presenza delle condizioni per l'attivazione della modalità condominiale.

Ove, pur non rientrando nel limite di utenze per il quale è prevista la modalità condominiale, si dimostri la necessità per un condominio di adottare tale modalità, il soggetto gestore potrà autorizzare ed attivare la modalità medesima. La deroga potrà essere revocata in qualsiasi momento da parte del soggetto gestore ove quest'ultimo riscontri la cessazione delle condizioni che giustifichino l'adozione della modalità condominiale.

Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti che comportano una elevata produzione di rifiuto umido, (alimentari, frutta verdura, ristoranti, bar, alberghi, mense, ecc.) devono conferire i rifiuti in cassonetti da 120 litri o 240 litri.

I contenitori dovranno essere tenuti all'interno dell'utenza stessa ed esposti secondo gli orari previsti dal presente articolo ed esposti soltanto il tempo necessario per la raccolta. Al termine delle operazioni di svuotamento i cassonetti dovranno essere immediatamente ritirati a cura dell'utenza stessa (condominio). Analoga procedura di esposizione e ritiro dovrà essere seguita da parte di utenze che utilizzano le pattumiere individuali.

E' possibile il conferimento della frazione vegetale all'interno del normale circuito di ritiro